



**Comune  
di  
Bisceglie**

Provincia di Barletta – Andria - Trani

---

**RIP. AMBIENTE, SUAP, SUA, TRASPORTI E MOBILITÀ**  
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
DETERMINAZIONE N. 1206 DEL 18-10-2024

---

PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI  
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SVOLTA PRESSO  
LIMMOBILE UBICATO NEL TRATTO DI COSTA DENOMINATO "LOTTO  
S01" IN VIA PAN. U.PATERNOSTRO LOCALITÀ LA TESTA

---

Firmatario	RIP. AMBIENTE, SUAP, SUA, TRASPORTI E MOBILITÀ ING. MICHELE CIRROTTOLA
Nr. Reg. Generale	1206 del 18-10-2024
Nr. Reg. Emittente	328 del 18-10-2024
C.I.G.	
Nr. Reg. Albo Pretorio	
Periodo affissione	al

## IL DIRIGENTE

Sulla base dell'istruttoria espletata da Cosmo Maurizio Ciccolella, anche quale responsabile dell'istruttoria, rispetto al quale non ricorrono situazioni di impedimento, né di conflitto di interesse, anche potenziale, né altre situazioni comportanti obbligo di astensione, in applicazione del piano di prevenzione della corruzione.

### **PREMESSO CHE**

- l'art.17 della Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del Commercio", così come aggiornata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n.12, prevede che l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato sono soggetti a comunicazione dell'attività mediante SCIA da inoltrare al competente ufficio SUAP, con la quale il soggetto interessato dichiara, tra le altre, "di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso";
- in data 11/10/2024 con codice pratica SUAP 07823150722-02102024-1102 è pervenuta agli Uffici del SUAP di questo Comune, tramite piattaforma informatizzata "impresainungiorno", la SCIA per apertura di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, con relativa registrazione ai fini sanitari e comunicazione per la vendita di alcolici, a nome dell'amministratore unico pro-tempore della società "MORI s.r.l." (P.Iva 07823150722), ubicato nel tratto di costa denominato "Lotto S01" in via pan. U. Paternostro, località "La Testa", in Concessione Demaniale marittima n. 01/2022 e successiva concessione suppletiva n.02/2023 del 26/04/2023;

### **DATO ATTO CHE:**

- con Ordinanza del dirigente pro-tempore della R.P.P.I. n. 177 del 13/08/2024 è stata disposta la rimozione delle opere non conformi eseguite in difformità dal titolo abilitativo presso la spiaggia libera con servizi realizzata sul tratto di costa denominato "Lotto S01" di cui al P.C.C. sito in via panoramica U. Paternostro località "La Testa", a causa dell'acclarata non conformità al progetto approvato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di BAT e Foggia di cui al parere favorevole del 14/03/2023 – prot.2875 e successivamente assentito con PdC n.26 del 12/07/2023 e Autorizzazione Paesaggistica n.06 del 17/03/2023, delle opere all'interno delle quali viene esercitata l'attività di lido balneare, con relativa somministrazione di alimenti e bevande, quest'ultima di cui alla SCIA per somministrazione di alimenti e bevande (pratica SUAP 07823150722-02102024-1102 del 11/10/2024);
- con determina n.1177 del 16/10/2024 l'ufficio SUAP ha emesso provvedimento inibitorio dell'attività di lido Balneare e di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei rispettivi operatori interessati, svolte nei locali e nelle aree pertinenziali ubicati in Bisceglie nel tratto di costa denominato "Lotto S01" in via pan. U. Paternostro, località "La Testa", per accertata carenza dei requisiti urbanistici ed edilizi;

### **CONSIDERATO CHE:**

- presupposto sostanziale ed imprescindibile per il rilascio delle autorizzazioni per attività commerciali è la verifica della conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui l'attività commerciale si va a svolgere e che il proseguo dell'attività medesima è ancorato, per la sua intera durata, alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali stessi,
- l'accertamento della mancanza dei requisiti urbanistici ed edilizi determina il potere-dovere dell'Amministrazione comunale di inibire l'attività commerciale esercitata in locali rispetto ai quali siano stati adottati provvedimenti repressivi che abbiano accertato l'abusività delle opere realizzate e siano state applicate sanzioni che precludano in modo assoluto la prosecuzione di un'attività commerciale;

**RILEVATO CHE**, alla luce della Ordinanza del dirigente pro-tempore della R.P.P.I. n. 177 del 13/08/2024, l'immobile all'interno del quale ha luogo l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla pratica SUAP 07823150722-02102024-1102 è privo dei necessari requisiti urbanistici ed edilizi;

**ATTESTATO CHE** il Dirigente ing. Michele Cirrottola, sottoscrittore del presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-bis ex L. 241/90 e dagli art. 6, comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del Dpr 28/12/2000 n. 445;

**RITENUTO CHE** ricorrono, pertanto, le condizioni di poter disporre il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti dalla stessa, svolta nell'unità immobiliare ubicata nel tratto di costa denominato "Lotto S01" in via pan. U. Paternostro, località "La Testa", di cui alla SCIA pratica SUAP 07823150722-02102024-1102 del 11/10/2024, trasmessa sul portale telematico di "impresainungiorno";

## **VISTI**

- la L. Regione Puglia n.24 "Codice del Commercio", come modificata dalla Legge Regionale n.12 del 09/04/2018, nonché il Regolamento Regionale 10 settembre 2018 n° 11;
- il D.Lgs. n.114 del 31/03/1998 e ss.mm.ii.;
- il Documento Strategico del Commercio approvato dal Consiglio Comunale in data 30.09.2019 con deliberazione n.117;
- lo Statuto Comunale del Comune di Bisceglie;
- la Legge 7 agosto 1990, n° 241;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267;
- REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 - Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;
- la Deliberazione di Giunta del Comune di Bisceglie n. 103 del 20.05.2020 con cui è stata approvata la nuova Macrostruttura dell'Ente istituendo, tra le altre, la Ripartizione "Ambiente SUAP SUA Trasporti e Mobilità Sostenibile";
- il Decreto Sindacale n.36 del 30.10.2023 con il quale è stato conferito all'ing. Michele CIRROTTOLA l'incarico dirigenziale relativo alla Ripartizione "Ambiente - SUAP - SUA - Trasporti e Mobilità Sostenibile";

## **D E T E R M I N A**

- 1) di **CONSIDERARE** quanto espresso in premessa quale parte integrante del presente atto;
- 2) di **DISPORRE** ai sensi dell'art. 19 co.3 della L. 241/90 e ss.mm.ii., il divieto di prosecuzione dell'attività, con la rimozione degli eventuali conseguenti effetti dannosi prodotti, di somministrazione di alimenti e bevande, nei confronti dell'amministratore unico pro-tempore della società "MORI s.r.l." (P.Iva 07823150722), svolta nei locali ed aree pertinenziali ubicati nel tratto di costa denominato "Lotto S01" in via pan. U. Paternostro, località "La Testa", in Concessione Demaniale marittima n. 01/2022 e successiva concessione suppletiva n.02/2023 del 26/04/2023, di cui alla SCIA pratica SUAP 07823150722-02102024-1102 del 11/10/2024, per accertata carenza dei requisiti urbanistici ed edilizi, con specifico riferimento alla non conformità al progetto approvato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di BAT e Foggia di cui al parere favorevole del 14/03/2023 - prot.2875 e successivamente assentito con PdC n.26 del 12/07/2023 e Autorizzazione Paesaggistica n.06 del 17/03/2023 delle opere eseguite presso la spiaggia libera con servizi realizzata sul tratto di costa denominato "Lotto S01" di cui al P.C.C. sito in via panoramica U. Paternostro località "La Testa", sede della sopraelencata attività;

- 3) di **NOTIFICARE** il presente provvedimento, reso esecutivo, ai seguenti soggetti:
- all'amministratore unico pro-tempore della società "MORI s.r.l." (P.Iva 07823150722), alla seguente pec: mori\_srl@pec.it;
  - Al Dirigente Ripartizione Polizia Locale, Protezione Civile, Sicurezza e Viabilità alla seguente pec: comandantepm@cert.comune.bisceglie.bt.it;
  - Al Dirigente Ripartizione Pianificazione, Programmi ed Infrastrutture alla seguente pec: dirigenterip.technica@cert.comune.bisceglie.bt.it;
  - Al Comandante dell'Ufficio Locale Marittimo di Bisceglie, alla seguente pec: dm.bari@pec.mit.gov.it;
- 4) di **INFORMARE CHE**, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia e/o al Presidente della repubblica, nei rispettivi termini di legge;
- 5) di **PUBBLICARE** la presente determinazione all'albo pretorio on line per 15 gg per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013 e art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e sul sito web del Comune di Bisceglie in Amministrazione Trasparente.

